



Comune di
ARCONATE
Città Metropolitana di
Milano

sigla numero delib. data
C.C. **4** **25/03/2021**

COPIA

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di marzo alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, in modalità da remoto con collegamento sincrono in videoconferenza - ai sensi e per gli effetti dell'art.73 del D.L. n.18 del 17.03.2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020 n.27 e giusto Decreto Sindacale n.7 del 23.03.2020 - si è riunito, in sessione ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l'oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto della Provincia.

All'appello per il punto all'Ordine del Giorno risultano:

n°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CALLONI SERGIO	SI	
2	GORLA GAIA	SI	
3	COLOMBO FRANCESCO	SI	
4	ZANOTTI ANGELO	SI	
5	FONTANA SILVIA	SI	
6	TRENTO MORIS	SI	
7	TURATI CRISTIAN	SI	
8	SERGI SERENELLA	SI	
9	ARENA GIMMY	SI	
10	PORETTI STEFANO	SI	
11	GAMBA FABIO	SI	
12	INZAGHI ALESSANDRA	SI	
13	GHELFI GIULIA	SI	
Totale		13	0

Assiste alla seduta, in analogia modalità telematica sopra descritta, il Segretario Generale Reggente Temporaneo, Avv. Gianpietro Natalino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sergio Calloni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la cui composizione prevedeva:

- IMU (Imposta Municipale Propria) ossia la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ossia la componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) ossia la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la L. 30 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020) all'art. 1 commi da 738 a 783, al fine di semplificare gli adempimenti tributari per i contribuenti e stante la sostanziale e irragionevole duplicazione del prelievo sul patrimonio immobiliare che si realizza alle medesime fattispecie sia l'IMU che la TASI, ha inteso accorpate i due tributi nella nuova IMU;

Ritenuto quindi:

- di procedere all'accorpamento di IMU e TASI stabilendo un'unica aliquota IMU;
- di determinare come segue le aliquote della nuova IMU nata dalla fusione delle imposte IMU e TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9	0,60%
Aliquota base per tutti i fabbricati: - Immobili strumentali di professionisti ed imprese - Immobili locali - Immobili enti soggetti IRES - Pertinenze oltre il numero legale (escluse abitazioni principali con relative pertinenze, una per categoria C/2, C/6, C/7, e categoria D); - aree fabbricabili - terreni agricoli	1,06%
Aliquota per immobili "beni merce" ovvero immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – esenti dall'anno 2022	0,2%
Aliquota per immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014) –	1,06%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 25/03/2021

Ritenuto altresì di confermare per l'anno 2021 la detrazione spettante per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9 come segue:

- Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021 i valori delle aree fabbricabili a seguito dell'adozione della nuova variante al PGT, così come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 20.04.2017 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti e previsti da disposizioni legislative, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto altresì l'art. 13, commi 6 e 7 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote I.M.U.;

Viste le Leggi n. 145/2018, n. 160/2019 e n. 178/2020 ;

Visto il verbale della Commissione Consiliare "Finanze e Tributi", riunitasi il 23.03.2021;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- di determinare come segue di determinare come segue le aliquote della nuova IMU nata dalla fusione delle imposte IMU e TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1. A/8 e A/9	0,60%
--	-------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 25/03/2021

<p>Aliquota base per tutti i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili strumentali di professionisti ed imprese - Immobili locali - Immobili enti soggetti IRES - Pertinenze oltre il numero legale <p>(escluse abitazioni principali con relative pertinenze, una per categoria C/2, C/6, C/7, e categoria D);</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree fabbricabili - terreni agricoli 	1,06%
<p>Aliquota per immobili "beni merce" ovvero immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – esenti a decorre dall'anno 2022</p>	0,2%
<p>Aliquota per immobili ad uso produttivo categoria D (con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014) –</p>	1,06%

1. di confermare, per l'anno 2021, la detrazione spettante per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9 come segue:
 - Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 - La detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ed abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
2. di confermare per l'anno 2021 i valori delle aree fabbricabili determinate con atto di C.C. n. 19 del 20.04.2017, così come risultano altresì dalla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al punto 1), nonché della definizione della detrazione di cui al successivo punto 2), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2021 - 2023 e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dalla normativa vigente;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ARCONATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 25/03/2021

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **CALLONI SERGIO**

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO
F.to **AVV. NATALINO GIANPIETRO**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARCONATE, Li 14/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO
AVV. NATALINO GIANPIETRO

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021."

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 23/03/2021

Il Responsabile Di Area
f.to Rag. Giuseppina Colombo

Comune di Arconate

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021."

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Arconate, lì 23/03/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Colombo Giuseppina

Tabella allegata al regolamento della nuova IMU
(Art. 5 - comma 2 del Regolamento)

Determinazione valore aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1), lett. g) dell'art.59 del D. Lgs. 446/97, conformemente al disposto dell'art.5, del Regolamento, il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale viene così determinato in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

ASOC -	ambito storico originario consolidato – ambiti soggetti a convenzione	€/mq.	190,00.=
ARC -	ambito residenziale di completamento tessuto urbano consolidato	€/mq.	140,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione	€/mq.	126,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	86,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. convenzionato)	€/mq.	126,00.=
APC -	ambito produttivo di completamento	€/mq.	91,00.=
APC -	ambito produttivo soggetti a convenzione (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	58,00.=
APC -	ambito produttivo soggetto a convenzione (con P.A. convenzionato)	€/mq.	91,00.=
AREP -	ambito di Housing Sociale	€/mq.	47,00.=
AT -	ambito di trasformazione (2a-2b-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)	€/mq.	126,00.=
AT -	ambito di trasformazione AT. P	€/mq.	91,00.=
PA H -	servizi socio sanitari	€/mq.	126,00.=
Ambito prev A Servizi -	ambito dei servizi	€/mq.	36,00.=
* -	aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge)		Riduzione 50%.

I valori sopra determinati, valevoli per l'anno 2021, si intendono confermati anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro i termini di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento.